

Regolamento sulle supplenze dei docenti (del 13 febbraio 1996)

IL CONSIGLIO DI STATO
DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

visto l'art. 82 della Legge sull'ordinamento degli impiegati dello Stato e dei docenti, del 15 marzo 1995;

d e c r e t a :

Campo d'applicazione

Art. 1 ¹Il presente regolamento si applica alle supplenze dei docenti nelle scuole cantonali e comunali di ogni ordine e grado.

²Le denominazioni utilizzate si intendono al maschile e al femminile.

Supplenza interna

Art. 2 ¹Nelle scuole cantonali, per le assenze fino a tre giorni si provvede con supplenze non retribuite ad opera di altri docenti della sede.

²Eccezioni sono autorizzate dalla rispettiva direzione di divisione.

Criteri di scelta

Art. 3 ¹Il supplente esterno è scelto tra gli abilitati all'insegnamento nei corrispondenti ordini di scuola e materie, subordinatamente a chi ha conseguito o è prossimo a conseguire titoli di studio o altre abilitazioni che ne fanno presumere l'idoneità.

²A pari indizi di idoneità, è data priorità a cittadini domiciliati nel Cantone, e fra questi a chi è in condizione economica più sfavorita.[\[1\]](#)

³La qualità delle prestazioni precedentemente fornite giustifica deroghe ai criteri di priorità definiti nei capoversi precedenti.

⁴Ai supplenti è richiesta la conoscenza della lingua italiana e di altre due lingue nazionali.[\[2\]](#)

Competenza

Art. 4 ¹L'assunzione del supplente compete al direttore dell'Istituto scolastico, riservate le competenze definite dalle norme per le scuole comunali.

²Gli uffici d'insegnamento e formazione possono diramare elenchi di supplenti ai quali fare capo; il direttore d'Istituto può discostarsi da tali elenchi per motivi fondati e conformi all'art. 3.

Retribuzione

Art. 5 ¹I supplenti sono retribuiti per le ore di lezione effettivamente impartite, sulla base del seguente compenso settimanale corrispondente all'orario completo del docente supplito:

- fr. 1180.-- nelle scuole dell'infanzia senza refezione;
- fr. 1180.-- nelle scuole dell'infanzia con refezione; a questo importo si aggiungono, per ogni momento di refezione, 25 fr. e il pranzo gratuito;
- fr. 1360.-- nelle scuole elementari, medie e speciali;
- fr. 1470.-- nelle scuole postobbligatorie.[\[3\]](#)

²La retribuzione come sopra comprende le indennità per vacanze; non è riconosciuta indennità per ore di lezione non effettivamente impartite a motivo di calendario scolastico, di impedimento del supplente o di altro motivo.

Diritto suppletorio e incarico

Art. 6[\[4\]](#) ¹Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le norme del Codice delle obbligazioni.

²Le supplenze continuate dello stesso docente, di durata prevedibile e di almeno 24 settimane, sono trasformate dall'autorità di nomina in rapporto d'incarico, senza pubblicazione del pubblico concorso.

³Rimane riservata l'applicazione, per le scuole comunali, dei disposti dell'art. 11 cpv.2 della Legge sulla scuola dell'infanzia e sulla scuola elementare.

Norme finali

Art. 7 ¹Questo regolamento abroga il Regolamento sulle supplenze nelle scuole di ogni

ordine e grado, del 3 febbraio 1981 e modifiche successive.

²Questo regolamento è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi del Cantone Ticino ed entra in vigore dal 1° agosto 1996.

Publicato nel BU **1996**, 59.

[1] Cpv. modificato dal R 30.3.2004; in vigore dal 1.7.2004 - BU 2004, 162.

[2] Cpv. introdotto dal R 30.3.2004; in vigore dal 1.7.2004 - BU 2004, 162.

[3] Cpv. modificato dal R 26.8.2009; in vigore dal 1.9.2009 - BU 2009, 371; precedente modifica: BU 2005, 273.

[4] Art. modificato dal R 29.1.2008; in vigore dal 1.9.2008 - BU 2008, 98.